Eagle Star Investments
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni contrattuali

Nel presente documento, i seguenti termini hanno il seguente significato.
Qualsiasi riferimento alla Compagnia deve intendersi riferito a Zurich Life Assurance plc.
Qualsiasi riferimento all'Investitore-Contraente deve intendersi riferito al contraente.
Qualsiasi riferimento a Giorno Lavorativo deve intendersi riferito a qualsiasi giorno nel quale le banche sono aperte per lo svolgimento dell'attività ordinaria in Irlanda.
Quota è ciascuna delle quote (ciascuna, singolarmente, una quota) di egual valore in cui è teoricamente diviso ciascun Fondo Interno.
Termini tecnici impiegati nel presente documento compaiono in *corsivo*.
Per la definizione degli altri termini che compaiono in lettera maiuscola nelle presenti Condizioni contrattuali, si rinvia all'Appendice (*Glossario*), allegata al Prospetto d'offerta.

Per qualsiasi richiesta o informazione, l'Investitore-Contraente potrà contattare la Compagnia agli indirizzi indicati all'Articolo 16.

Articolo 1
Oggetto del Contratto

(a) Eagle Star Investments è un contratto di assicurazione a vita intera di tipo unit linked con la finalità di accumulo, in base al quale la Compagnia pagherà all'Investitore-Contraente o al/i Beneficiario/i designato/i, il capitale di cui all'Articolo 9 e all'Articolo 10, su richiesta, ovvero il capitale di cui all'Articolo 6 al verificarsi di un evento assicurato e a condizione che:
(i) il premio indicato nel Certificato di Polizza sia stato effettivamente pagato; e
(ii) tutte le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato siano corrette e veritiere.

(b) Il Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dall'Investitore Contraente, tutte le dichiarazioni rese dall'Investitore Contraente e/o dall'Assicurato, le presenti Condizioni contrattuali e il Certificato di Polizza collettivamente intesi costituiscono il contratto di assicurazioni sulla vita (il "Contratto") tra l'Investitore-Contraente e la Compagnia.

(c) Il Contratto si intenderà concluso e sarà efficace alla Data di Conclusione del Contratto (di cui al successivo Articolo 4).

(d) L'Investitore-Contraente, al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, si impegna a pagare il Premio Unico alla Compagnia.
Il Premio Unico sarà pagato in un'unica soluzione mediante addebito sul conto corrente bancario autorizzato dall'Investitore-Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente a favore della Compagnia.
Con il Premio Unico corrisposto, la Compagnia acquisterà Quote di uno o più Fondi Interni per conto dell'Investitore-Contraente. Le Quote parteciperanno alla performance finanziaria dei Fondi Interni scelti dall'Investitore-Contraente (come descritto al successivo Articolo 2).

(e) Il premio minimo per ciascun Contratto è di Euro 10.000,00. La Compagnia si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare l'importo del premio minimo.

(f) Il Modulo di Proposta potrà essere sottoscritto da un solo Investitore-Contraente e prevede un solo Assicurato.

Articolo 2
Fondi Interni

(a) Fondi Interni

La Compagnia ha costituito fondi interni, a loro volta divisi in Quote di eguale valore ("Fondi Interni"). Ciascuna Quota di ciascun Fondo Interno ha il proprio valore. Il valore di ciascuna Quota è il prezzo al quale la Compagnia acquista le Quote dei Fondi Interni per conto del Contratto e il prezzo al quale la Compagnia liquida il valore delle Quote dei Fondi Interni (il "Valore delle Quote"). Ciascun Fondo Interno investe in attivi con lo scopo di incrementare il valore del Fondo Interno e quindi il Valore delle Quote. Alcuni dei Fondi Interni sono investiti in attivi gestiti da gestori esterni o in OICR (come successivamente definiti).

Cod. 417.298.00 - Mod. 298 ZLA DAA - 03/2011

Per maggiori dettagli sui Fondi Interni e sui relativi gestori, l'Investitore-Contraente può rivolgersi in qualsiasi momento alla Compagnia.

L'espressione "*OICR*" ricomprende una serie di organismi di investimento collettivo nei quali gli investitori possono investire il proprio risparmio e richiederne la liquidazione. Gli OICR comprendono, tra gli altri, fondi armonizzati e fondi non armonizzati.

La Compagnia può investire gli attivi dei Fondi Interni in attivi consentiti dalla legge e dalla regolamentazione irlandese.

Ciascun Fondo Interno riceverà il 100% dei *Rendimenti* (come successivamente definiti) degli attivi di ciascun Fondo Interno. Il termine "*Rendimenti*" indica i rendimenti e gli incrementi di valore realizzati da ciascun attivo.

Sui Fondi Interni gravano costi di cui al successivo Articolo 2 paragrafo (c) e all'Articolo 5.

I Fondi Interni e le Quote sono impiegati unicamente ai fini della valorizzazione delle Quote attribuite al Contratto.

Gli attivi di ciascun Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia, pertanto le Quote di ciascun Fondo Interno hanno un valore meramente nozionale.

(b) Calcolo del Valore delle Quote

La Compagnia calcolerà il Valore delle Quote con cadenza almeno mensile.

La Compagnia si riserva il diritto di differire il calcolo del Valore delle Quote di ciascun Fondo Interno nel caso in cui non possa procedere alla valorizzazione o liquidare gli attivi di ciascun Fondo Interno nel termine sopra indicato.

In tale circostanza, la Compagnia calcolerà il Valore della Quota di ciascun Fondo Interno una volta che la valorizzazione o la liquidazione degli attivi sarà divenuta possibile.

Le compagnie di assicurazione sulla vita irlandesi devono per legge nominare un *Attuario Incaricato*. Il termine *Attuario Incaricato* deve intendersi comprensivo di qualsiasi soggetto idoneo che riceva istruzioni da parte dell'*Attuario Incaricato*. L'*Attuario Incaricato* ha il dovere statutario e professionale di vigilare sulla compagnia per la quale opera e di tutelare le *Ragionevoli Aspettative* degli Investitori-Contraenti della Compagnia. L'espressione "*Ragionevoli Aspettative*" è impiegata allo scopo di indicare equità di trattamento degli Investitori-Contraenti da un punto di vista attuariale.

Il Valore delle Quote è determinato dall'*Attuario Incaricato*, che terrà in considerazione i seguenti fattori, ciascuno per ciascun Fondo Interno:

(i) equità di trattamento dei diversi Investitori-Contraenti;
(ii) valore degli attivi in ciascun Fondo Interno;
(iii) numero complessivo delle Quote di ciascun Fondo Interno;
(iv) tipologie delle Quote; e

con riferimento al precedente punto (ii), il valore di ciascun Fondo Interno dovrà intendersi come ricompreso (estremi inclusi) tra i seguenti valori:
Valore Massimo: la stima dei costi di acquisizione degli attivi di ciascun Fondo Interno, al netto del valore delle passività stimate; e
Valore Minimo: la stima dei costi ai quali gli attivi potrebbero essere liquidati, al netto delle passività stimate.

Nel procedere alla valorizzazione, l'*Attuario Incaricato* terrà in considerazione:

(i) il numero delle Quote istituite e di quelle cancellate dal giorno dell'ultima valorizzazione del Fondo Interno;
(ii) la possibile costituzione e la cancellazione di Quote del Fondo Interno;
(iii) i flussi di cassa in ciascun Fondo Interno; e
(iv) i costi di acquisizione e dismissione degli attivi nel Fondo Interno.

Lo scopo è quello di rispettare l'equità nel trattamento degli Investitori-Contraenti e di soddisfare le loro *Ragionevoli Aspettative*. Ciò può comportare

variazioni nel Valore delle Quote non determinate da variazioni di mercato. La Compagnia non sarà remunerata per questo tipo di attività.

(c) Costi gravanti sui Fondi Interni

La Compagnia dedurrà da ciascun Fondo Interno importi relativi ai seguenti costi:

(i) spese, tasse, oneri e altri costi sostenuti per l'acquisto, vendita, gestione, valorizzazione e custodia degli attivi dei Fondi Interni, inclusi, in caso di attivi costituiti da beni immobili, le spese di gestione, riparazione, manutenzione, valorizzazione e assicurazione di tali immobili;

(ii) interessi sulle somme prese in prestito per conto del Fondo Interno;

(iii) passività, spese, tasse, imposte, oneri o altri costi che la Compagnia debba pagare per conto di ciascun Fondo Interno; e

(iv) i costi che possono essere dedotti da ciascun Fondo Interno come descritto al successivo Articolo 5.

(d) Numero e tipologia di Fondi Interni

La Compagnia potrà di volta in volta istituire nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva il diritto di chiudere uno o più Fondi Interni. In questo caso la Compagnia darà comunicazione all'Investitore–Contraente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando i fondi in quel momento disponibili offerti dalla Compagnia con riferimento al Contratto Eagle Star Investments al fine di consentirgli lo Switch.

L'investitore-Contraente ha 30 (trenta) giorni di tempo per comunicare alla Compagnia, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il fondo verso cui effettuare lo Switch. In assenza di comunicazione nei termini sopra indicati, lo Switch sarà effettuato verso un fondo monetario.
La Compagnia si riserva il diritto di effettuare lo Switch da un Fondo Interno ("Primo Fondo") ad un altro Fondo Interno, senza chiudere il Primo Fondo, a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi nei confronti del Primo Fondo:

- limitazione o cancellazione del diritto della Compagnia di scegliere gli attivi nei quali investire degli attivi sottostanti il Primo Fondo;
- impossibilità di espletare una qualsiasi delle procedure indicate nelle presenti Condizioni contrattuali;
- applicazione di qualsiasi ulteriore imposta, imposta di registro o tassa.

In questo caso la Compagnia darà comunicazione all'Investitore–Contraente, con preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicandogli i fondi in quel momento disponibili offerti dalla Compagnia con riferimento al Contratto Eagle Star Investments al fine di consentirgli lo Switch.

L'investitore-Contraente ha 30 (trenta) giorni di tempo per comunicare alla Compagnia, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il fondo verso cui effettuare lo Switch. In assenza di comunicazione nei termini sopra indicati lo Switch sarà effettuato verso un fondo monetario.

In deroga a quanto indicato sopra, in alcuni casi eccezionali la Compagnia può essere indotta a chiudere un Fondo Interno o ad effettuare uno Switch dal Primo Fondo ad un altro, senza chiudere il Primo Fondo e senza essere in grado di dare preavviso. In tal caso la Compagnia si comporterà in modo da proteggere la posizione dell'Investitore-Contraente e gli darà comunicazione dello Switch al più presto.

(e) Fondi Specialisti

La Compagnia potrà offrire Fondi Interni Specialisti che investono in OICR (di cui al precedente Articolo 2) ("Fondi Specialisti").
Attualmente i Fondi Specialisti sono i seguenti Fondi Interni:

- Diversified Multi-Strategy
- Global Arbitrage
- Global Bond
- Global Allocation
- Patrimoine
- Investissement
- Highbridge
- Akkumula.

Per i Fondi Specialisti il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al successivo Articolo 4). Pertanto, la liquidazione delle rispettive Quote sarà differita.

Articolo 3
Conto Quote

(a) Nelle presenti Condizioni contrattuali, il termine Conto Quote indica, in un determinato momento, le Quote presenti in ciascun Fondo Interno e collegate al Contratto (dal momento che gli attivi sottostanti ciascun Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia, il termine Conto Quote ha un valore meramente nozionale).

(b) Il valore del Conto Quote sarà pari alla somma del numero delle Quote di ciascun Fondo Interno presenti nel Conto Quote, moltiplicato per il rispettivo Valore delle Quote di ciascuna Quota.
Il valore del Conto Quote si otterrà moltiplicando il Valore delle Quote per il numero delle Quote presenti nel Conto Quote al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al successivo Articolo 4) successivo al giorno nel quale la Compagnia abbia ricevuto richiesta scritta di pagamento della prestazione.

(c) **I costi gravanti sul Contratto saranno dedotti dal Conto Quote mediante cancellazione delle Quote al rispettivo Valore delle Quote o mediante deduzione diretta sui Fondi Interni. Il Contratto sarà cancellato nel caso in cui l'importo delle spese sia superiore al valore del Conto Quote.**

(d) In caso di Quote di Fondi Specialisti acquistate o liquidate, il Valore delle Quote sarà calcolato successivamente rispetto al relativo *Giorno di Valorizzazione*. Qualsiasi acquisto o vendita di Quote in Fondi Specialistici dovrà considerarsi perfezionato al *Giorno Lavorativo* successivo a quello in cui il Valore delle Quote è conosciuto.

Articolo 4
Conclusione del Contratto

(a) La *Data di Conclusione del Contratto* è l'ultima tra la data nella quale la Compagnia riceve il Modulo di Proposta debitamente compilato e la data di pagamento del Premio Unico (il Premio Unico si intende pagato quando disponibile sul conto corrente della Compagnia). Salvo che l'Investitore-Contraente riceva una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Compagnia con la quale la Compagnia non accetta la proposta, il Contratto si intenderà generalmente concluso il primo *Giorno Lavorativo* successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta e di pagamento del Premio Unico. Il Contratto sarà efficace a partire dalla *Data di Conclusione del Contratto*.

(b) La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare la proposta dell'Investitore-Contraente a propria assoluta discrezione. In tal caso, la Compagnia restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico già corrisposto riaccreditandolo sulle coordinate bancarie indicate nel Modulo di Proposta, entro e non oltre il settimo *Giorno Lavorativo* successivo alla data di ricezione del Modulo di Proposta da parte della Compagnia.

(c) *Giorno di Valorizzazione* è qualsiasi giorno rispetto al quale la Compagnia calcola il Valore delle Quote. I Fondi Interni possono avere *Giorni di Valorizzazione* diversi. Per i Fondi Specialisti il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione*.

(d) Le Quote sono acquistate al Valore delle Quote al relativo *Giorno di Valorizzazione* successivo alla *Data di Conclusione del Contratto*.

La Compagnia si impegna a inviare all'Investitore-Contraente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ultimo *Giorno di Valorizzazione* nel quale il Premio Unico è interamente investito nei Fondi Interni, il Certificato di Polizza.

Il Certificato di Polizza indica il numero delle Quote acquistate in ciascun Fondo Interno.
Per ciascun Fondo Interno, tale numero è calcolato come segue:

(i) Il Premio Unico è diviso per cento ed è moltiplicato per la *Percentuale di Investimento*

del Fondo (indicata come segue), specificata da ciascun Investitore-Contraente nel Modulo di Proposta per ciascun Fondo Interno.

(ii) Il risultato di cui al punto (i) è diviso per il Valore della Quota al relativo *Giorno di Valorizzazione* del Fondo Interno come indicato nel Certificato di Polizza.

La *Percentuale di Investimento del Fondo* è la percentuale di Premio Unico che sarà investita nello specifico Fondo Interno.

(e) Per le operazioni di acquisto e vendita di Quote di Fondi Specialisti il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al presente Articolo 4). Le operazioni di acquisto e vendita di Quote in Fondi Specialisti si intenderanno perfezionate il *Giorno Lavorativo* successivo a quello nel quale il Valore della Quota è conosciuto.

Articolo 5
Costi

Costi di gestione

(a) La Compagnia applicherà costi di gestione espressi come percentuale del Conto Quote. I costi di gestione applicabili a ciascun Fondo Interno sono indicati alla successiva Tabella 1. La Compagnia dedurrà i costi di gestione come segue: 1) applicandoli direttamente sul Fondo Interno al relativo Valore delle Quote, oppure 2) cancellando Quote dal Conto Quote al relativo Valore delle Quote o, ancora, attraverso una combinazione delle modalità indicate al punto 1) ed al punto 2).
La Compagnia si riserva la facoltà di aumentare i costi di gestione a causa dell'inflazione, come misurata dall'*Irish Consumer Price Index* (come di seguito definito) o sulla base di altri indici idonei a indicare il costo dell'inflazione irlandese.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di aumentare i costi di gestione nel caso in cui i gestori degli OICR sottostanti (di cui al precedente Articolo 2) aumentino le proprie commissioni di gestione o riducano le commissioni di retrocessione riportate nel Prospetto d'offerta che viene consegnato all'Investitore–Contraente unitamente alle presenti Condizioni contrattuali.

La Compagnia informerà per iscritto l'Investitore-Contraente di qualsiasi cambiamento che intervenga sull'ammontare delle commissioni di gestione.

L'*Irish Consumer Price Index* è l'indice ufficiale che misura l'inflazione ed è pubblicato dal Central Statistics Office of Ireland. E' un indice relativo ai prezzi al consumo di un determinato "paniere di beni" in un certo periodo di tempo. Nel caso in cui l'indice cessasse di essere pubblicato o di essere idoneo, la Compagnia userà un indice equivalente.

Tabella 1 - Costi di gestione attualmente applicati a ciascun Fondo Interno

Fondo Interno	Costi di gestione (%)
5 Star 5 Europe	2,95
5 Star 5 Asia Pacific	2,95
5 Star 5 Americas	2,95
Irish Equity	2,45
Eurozone Equity	2,45
International Equity	2,45
Dividend Growth	2,95
Dynamic	2,45
Performance	2,45
Balanced	2,45
Cash	2,45
Long Bond	2,45
Active Fixed Income	2,45
Global Commodities	2,45
American Select *	2,95
European Select *	2,95
Global Select *	2,95
Europe ex-UK Index	2,65
Japan Index	2,65
UK Index	2,65
Diversified Multi-Strategy*	3,45
Global Arbitrage *	3,45
Top Tech 100	2,45
India Equity	2,45
European (ex-UK) Properties	2,45
Australasia Property	2,45
Protected International Equity**	2,95
Protected Balanced**	2,95
Global Bond *	2,87
Global Allocation *	3,20
Patrimoine *	3,25
Investissement *	3,25
Highbridge *	3,16
Akkumula *	3,13

* I costi di gestione sono indicati al netto delle attuali commissioni di retrocessione.
Se i livelli di commissioni di

retrocessione diminuiscono, i costi di gestione applicati a ciascun Fondo Interno aumenteranno proporzionalmente.

**Gli Investitori-Contraenti che sottoscrivono il Modulo di Proposta in data successiva al 13 novembre 2009, non potranno investire il Premio Unico nel Fondo Interno Protected International Equity e nel Fondo Interno Protected Balanced e non potranno altresì successivamente effettuare operazioni di Switch che abbiano come Fondo Interno di Destinazione il Fondo Interno Protected International Equity e il Fondo Interno Protected Balanced.
Gli Investitori-Contraenti che hanno sottoscritto il Modulo di Proposta in una data precedente al 13 novembre 2009, potranno effettuare operazioni di Switch che abbiano come Fondo Interno di Destinazione il Fondo Interno Protected International Equity e il Fondo Interno Protected Balanced e nel caso in cui abbiano investito il Premio Unico, o in seguito ad operazioni di Switch abbiano investito nel Fondo Interno Protected International Equity e nel Fondo Interno Protected Balanced, potranno riscattare le Quote del predetto Fondo Interno Protected International Equity e le Quote del predetto Fondo Interno Protected Balanced.

Le commissioni di performance applicate dai gestori esterni degli OICR (di cui al precedente Articolo 2) nei quali investono i Fondi Specialisti sono indicate come segue:

Fondo Interno	Commissione di performance OICR
Diversified Multi-Strategy [1]	10%
Global Arbitrage [1]	10%
Patrimoine [2]	Max 10%
Investissement [3]	Max 10%
Highbridge [4]	20%

[1] La commissione di performance è pari al 10% dell'overperformance dell'OICR sottostante rispetto al tasso Euribor a 3 mesi. E' settimanalmente imputata al valore dell'OICR a cura del gestore.

[2] La commissione di performance, pari alla misura massima del 10%, viene calcolata giornalmente dal gestore dell'OICR in cui il Fondo Interno investe e applicata esclusivamente sul maggior rendimento realizzato dal valore della quota dell'OICR rispetto al rendimento dell'indice di riferimento dall'inizio dell'anno fiscale (50% MSCI ACW Euro, 50% Citygroup WGBI all maturities Euro). Nel caso di un rendimento del valore della quota dell'OICR inferiore a quello realizzato dall'indice di riferimento, la predetta commissione di performance del 10% viene calcolata giornalmente su tale minor rendimento e dedotta dalla previsione accantonata dall'inizio dell'anno fiscale. Tale previsione viene dedotta dal patrimonio netto dell'OICR una volta all'anno dal gestore dell'OICR.

[3] Se il rendimento del valore della quota dell'OICR eccede il 10%, determinato con calcolo attuariale su base giornaliera rispetto al 1° Gennaio di ciascun anno fiscale, la commissione massima del 10% viene applicata a tale overperformance, su base giornaliera, dal gestore dell'OICR in cui il Fondo Interno investe. Se il livello di tale overperformance diminuisce, una somma pari al 10% di tale riduzione viene dedotta su base giornaliera dalla previsione accantonata dall'inizio del semestre. Tale previsione viene dedotta dal patrimonio netto dell'OICR su base semestrale dal gestore dell'OICR.

[4] La commissione di performance é pari al 20% dell'overperformance dell'OICR sottostante rispetto al proprio indice di performance di riferimento EOIA (European Overnight Index Average). Tale commissione viene calcolata giornalmente e dedotta dal patrimonio netto dell'OICR su base annuale a cura del gestore dell'OICR.

(b) Nel caso di attivi di un Fondo Interno investiti in un OICR (di cui al precedente Articolo 2), su tali attivi graveranno i costi dell'OICR. L'attuale importo delle retrocessioni è per il momento reinvestito nel Fondo Interno. Nel caso in cui i livelli di commissioni di retrocessione diminuiscano, le commissioni di gestione applicate a ciascun Fondo Interno aumenteranno proporzionalmente.

Altri costi

(c) La Compagnia addebiterà dei costi per eventuali richieste dell'Investitore-Contraente di cui agli Articoli 9, 10, 11 e 12.
(d) I costi relativi al Riscatto Totale o al Riscatto Parziale di cui agli Articoli 9 e 10 (Penali di Riscatto Anticipato) sono un costo applicato dalla Compagnia.

Articolo 6
Prestazioni caso morte

(a) La Compagnia corrisponderà la prestazione per il caso morte ai sensi dei paragrafi (i), (ii) e (iii) del presente Articolo 6 al Beneficiario/i designato/i, a condizione che vi sia prova del decesso dell'Assicurato e dopo che la Compagnia abbia ricevuto la documentazione elencata nell'Articolo 15 paragrafo (c). Il pagamento da parte della Compagnia sarà effettuato mediante accredito con bonifico bancario sul conto corrente bancario del/i Beneficiario/i.

(i) Se il decesso interviene prima del compimento del 65° anno di età dell'Assicurato, la prestazione sarà pari al 101% del valore del Conto Quote

nei limiti di cui al successivo paragrafo (iii).

(ii) Se il decesso interviene dopo il compimento del 65° anno di età dell'Assicurato, la prestazione caso morte sarà pari al 100,1% del valore del Conto Quote nei limiti di cui al successivo paragrafo (iii).

(iii) L'importo massimo per cui la prestazione caso morte può eccedere il valore del Conto Quote è di Euro 10.000 (diecimila/00). In tal caso la Compagnia pagherà il valore del Conto Quote incrementato di Euro 10.000 (diecimila/00).

Il valore del Conto Quote sarà basato sul Valore delle Quote come calcolato rispetto al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) successivo alla Data di Comunicazione di Decesso (come indicata successivamente).

Il calcolo del valore del Conto Quote è illustrato all'Articolo 3, paragrafo (b).

Salvo quanto previsto dal paragrafo (d) che segue, la *Data di Comunicazione di Decesso* è la data nella quale la Compagnia riceve l'originale del certificato di morte dell'Assicurato e la richiesta sottoscritta dai Beneficiari di cui all'Articolo 15, paragrafo (c) (vii).

Nel caso di impossibilità di calcolare il valore del Conto Quote per fatto non imputabile alla Compagnia il valore del Conto Quote sarà calcolato sulla base del Valore delle Quote contenute in ciascun Fondo Interno collegato al Contratto nel primo *Giorno di Valorizzazione* relativo a ciascun Fondo Interno dopo che è cessata la circostanza che ha impedito il calcolo.

Malgrado quanto indicato sopra, per i Fondi Specialisti il pagamento della prestazione può essere soggetto a limitazioni o a ritardi e la liquidazione delle Quote può essere effettuata in modo scaglionato. In queste circostanze il Valore delle Quote oggetto di liquidazione sarà determinato con riferimento al Valore delle Quote nel relativo *Giorno di Valorizzazione* in cui la liquidazione delle Quote è effettivamente avvenuta.

La Compagnia pagherà la prestazione entro 30 giorni dalla *Data di Comunicazione di Decesso*. Malgrado quanto precede la Compagnia si riserva il diritto di differire il pagamento di tutto o parte della prestazione fino a quando ha liquidato gli attivi sottostanti il relativo Fondo Interno.

In ogni caso, la prestazione sarà corrisposta, al più tardi, 30 giorni dopo che la Compagnia abbia incassato il valore degli attivi in ciascun Fondo Interno.

(b) Se la prestazione non è pagata nei 30 giorni successivi alla data di incasso del valore degli attivi richiesti in ciascun Fondo Interno, la prestazione sarà produttiva di interessi al tasso legale per il periodo tra la data di incasso del valore degli attivi e la data di pagamento.

(c) La Compagnia dedurrà le imposte applicabili sulla prestazione come richiesto dalle relative autorità fiscali.

Il Contratto cesserà di produrre effetti con il pagamento delle prestazioni ai sensi del presente Articolo.

(d) Malgrado quanto indicato in precedenza la *Data di Comunicazione* del Decesso si considera avvenuta dopo che le operazioni descritte al precedente Articolo 3 siano state effettuate e a condizione che le altre operazioni descritte ai successivi Articoli 9, 10, 11 e 12, laddove in corso, siano state ultimate.

Articolo 7
Beneficiari
L'Investitore-Contraente potrà designare uno o più beneficiari per il caso morte. La designazione del/i Beneficiario/i e qualsiasi revoca o cambiamento deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia dall'Investitore-Contraente oppure può essere indicato in un testamento valido. La designazione può essere revocata o cambiata in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

(i) dopo che l'Investitore-Contraente e il Beneficiario abbiano rispettivamente dichiarato per iscritto alla Compagnia la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

(ii) dopo la morte dell'Investitore-Contraente;

(iii) una volta occorso l'evento

assicurato, dopo che il Beneficiario abbia dato comunicazione scritta della propria intenzione di avvalersi del beneficio.

Nei casi di cui ai punti (i), (ii), (iii) che precedono, le operazioni di recesso, Riscatto Totale e Parziale, pegno o vincolo richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

Articolo 8
Prescrizione

Ai sensi all'Articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono dopo un periodo di 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Articolo 9
Riscatto Totale

(a) L'Investitore-Contraente avrà facoltà di riscattare in qualsiasi momento il Conto Quote. La richiesta di Riscatto Totale dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo Articolo 15, paragrafo (b).
Con il Riscatto Totale, la Compagnia pagherà un importo pari al valore del Conto Quote diminuito della Penale di Riscatto Anticipato.
La Penale di Riscatto Anticipato per ciascun anno dalla data di pagamento del Premio Unico è indicata come segue:
- nel primo anno:
  5% (cinque punti percentuali) del valore del Conto Quote;
- nel secondo anno:
  4% (quattro punti percentuali) del valore del Conto Quote;
- nel terzo anno:
  3% (tre punti percentuali) del valore del Conto Quote;
- nel quarto anno:
  2% (due punti percentuali) del valore del Conto Quote;
- nel quinto anno:
  1% (un punto percentuale) del valore del Conto Quote;
- dal sesto anno in poi:
  0% (zero punti percentuale) del valore del Conto Quote.

Il valore del Conto Quote sarà basato sul Valore delle Quote calcolato rispetto al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) successivo alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale* (come indicata successivamente).

Il calcolo del valore del Conto Quote è illustrato al precedente Articolo 3, paragrafo (b).

Salvo quanto previsto dal paragrafo (d) che segue, la *Data di Richiesta di Riscatto Totale* è la data nella quale la Compagnia riceve la richiesta scritta indicata nell'Articolo 15 paragrafo (b) (iv).

Nel caso di impossibilità di calcolare il valore del Conto Quote per fatto non imputabile alla Compagnia il valore del Conto Quote sarà calcolato sulla base del Valore delle Quote contenute in ciascun Fondo Interno collegato al Contratto nel primo *Giorno di Valorizzazione* relativo a ciascun Fondo Interno dopo che è cessata la circostanza che ha impedito il calcolo.
Malgrado quanto indicato sopra, per i Fondi Specialisti il pagamento dell'importo può essere soggetto a limitazioni o a ritardi e la liquidazione delle Quote può essere effettuata in modo scaglionato. In queste circostanze il valore delle Quote oggetto di liquidazione sarà determinato con riferimento al Valore delle Quote nel relativo *Giorno di Valorizzazione* in cui la liquidazione delle Quote è effettivamente avvenuta.

La Compagnia pagherà l'importo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'Articolo 15 paragrafo (b).

Malgrado quanto precede la Compagnia si riserva il diritto di differire il pagamento di tutto o parte dell'importo fino a quando ha liquidato gli attivi sottostanti il relativo Fondo Interno.

In ogni caso, l'importo sarà corrisposto, al più tardi, 30 giorni dopo che la Compagnia abbia incassato il valore degli attivi in ciascun Fondo Interno.
Il pagamento da parte della Compagnia sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dell'investitore-Contraente a mezzo bonifico bancario.

(b) Se l'importo non è pagato nei 30 giorni successivi alla data di incasso del valore degli attivi richiesti in ciascun Fondo Interno, l'importo sarà produttivo di interessi al tasso legale per il periodo tra la data di incasso del valore degli attivi e la data di pagamento.

La Compagnia dedurrà le tasse applicabili sull'importo riscattato come richiesto dalle competenti autorità fiscali.
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto

corrente bancario dell'Investitore-Contraente mediante bonifico bancario.

(c) Il Contratto cesserà di produrre effetti al pagamento del Valore di Riscatto Totale ai sensi del presente Articolo.

(d) Malgrado quanto indicato in precedenza la *Data di Richiesta di Riscatto Totale* si considera avvenuta dopo che le operazioni descritte al precedente Articolo 3 siano state effettuate e a condizione che le altre operazioni descritte agli Articoli 6, 10, 11 e 12, laddove in corso, siano state ultimate.

(e) Poiché la Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del Premio Unico pagato né di rendimento minimo, il Valore di Riscatto Totale potrebbe essere inferiore all'importo del Premio Unico pagato.

Articolo 10
Riscatto Parziale

(a) Riscatto Parziale

L'Investitore-Contraente può richiedere il Riscatto Parziale del Contratto a condizione che:
(i) il valore minimo di riscatto parziale sia di Euro 1.000,00 (mille/00) e (ii) il valore residuo del Conto Quote sia maggiore di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Al fine di eseguire il Riscatto Parziale per conto dell'Investitore-Contraente, la Compagnia dovrà ricevere richiesta scritta di Riscatto Parziale (come indicata successivamente) da parte dell'Investitore-Contraente.

Il pagamento da parte della Compagnia sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dell'Investitore-Contraente a mezzo bonifico bancario. Trattenuto presso intermediario residente in Italia.

La richiesta di Riscatto Parziale dovrà indicare la percentuale di ciascun Fondo Interno del Conto Quote che l'Investitore-Contraente intende riscattare.
Il valore di Riscatto Parziale sarà pari al numero delle Quote riscattate moltiplicato per il rispettivo Valore delle Quote nel Conto Quote, al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) successivo alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* (come sopra descritta).
La Compagnia pagherà all'Investitore-Contraente l'importo dovuto dedotte le Penali di Riscatto Anticipato di cui al successivo paragrafo (c).

Salvo quanto previsto dal paragrafo (f) che segue la *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* è la data nella quale la Compagnia riceve la richiesta scritta indicata di cui all'Articolo 15 paragrafo (b) (iv).

Nel caso di impossibilità di calcolare il valore del Conto Quote per fatto non imputabile alla Compagnia il valore del Conto Quote sarà calcolato sulla base del Valore delle Quote contenute in ciascun Fondo Interno collegato al Contratto nel primo *Giorno di Valorizzazione* relativo a ciascun Fondo Interno dopo che è cessata la circostanza che ha impedito il calcolo.
Malgrado quanto indicato sopra, per i Fondi Specialisti il pagamento dell'importo può essere soggetto a limitazioni o a ritardi e la liquidazione delle Quote può essere effettuata in modo scaglionato. In queste circostanze il valore delle Quote oggetto di liquidazione sarà determinato con riferimento al Valore delle Quote nel *Giorno di Valorizzazione* in cui la liquidazione delle Quote è effettivamente avvenuta.

La Compagnia pagherà l'importo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'Articolo 15 paragrafo (b).
Malgrado quanto precede la Compagnia si riserva il diritto di differire il pagamento di tutto o parte dell'importo fino a quando ha liquidato gli attivi sottostanti il relativo Fondo Interno.

In ogni caso, l'importo sarà corrisposto, al più tardi, 30 giorni dopo che la Compagnia abbia incassato il valore degli attivi in ciascun Fondo Interno.
Il pagamento da parte della Compagnia sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dell'investitore-Contraente a mezzo bonifico bancario.

Se l'importo non è pagato nei 30 giorni successivi alla data di incasso del valore degli attivi richiesti in ciascun Fondo Interno, l'importo sarà produttivo di interessi al tasso legale per il periodo tra la data di incasso del valore degli attivi e la data di pagamento.

(b) Costi di Riscatto Parziale

Dal Conto Quote sarà dedotto

l'importo del Riscatto Parziale (prima della deduzione delle Penali di Riscatto Anticipato) maggiorato dei costi di Riscatto Parziale. Al 1° gennaio 2006, i costi di Riscatto Parziale ammontavano a Euro 20 (venti/00). Tali costi aumenteranno in linea con l'*Irish Consumer Price Index* di cui al precedente Articolo 5.

(c) **Penali di Riscatto Anticipato**

La Penale di Riscatto Anticipato per ciascun anno dalla data di pagamento del Premio Unico è indicata come segue:

- nel primo anno: 5% (cinque punti percentuali) dell'importo parzialmente riscattato;
- nel secondo anno: 4% (quattro punti percentuali) dell'importo parzialmente riscattato;
- nel terzo anno: 3% (tre punti percentuali) dell'importo parzialmente riscattato;
- nel quarto anno: 2% (due punti percentuali) dell'importo parzialmente riscattato;
- nel quinto anno: 1% (un punto percentuale) dell'importo parzialmente riscattato;
- dal sesto anno in poi: 0% (zero punti percentuale) dell'importo parzialmente riscattato.

(d) La Compagnia dedurrà le imposte dall'importo del Riscatto Parziale come richiesto dalle competenti autorità fiscali.

(e) In caso di Riscatto Parziale richiesto su Quote di Fondi Specialisti, il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4). Il Riscatto Parziale si intenderà effettuato il *Giorno Lavorativo* successivo a quello nel quale il Valore delle Quote sarà conosciuto.

(f) **Malgrado quanto indicato in precedenza la *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* si considera avvenuta dopo che le operazioni descritte al precedente Articolo 3 siano state effettuate e a condizione che le altre operazioni descritte agli Articoli 6, 9, 10, 11 e 12, laddove in corso, siano state ultimate.**

Articolo 11
Switch

(a) **Switch tra Fondi Interni**

Le operazioni di Switch hanno luogo quando l'Investitore-Contraente richiede che il valore di tutte o parte delle Quote di un Fondo Interno sia disinvestito e investito in Quote di un altro Fondo Interno o di altri Fondi Interni. Al fine di effettuare uno Switch per conto dell'Investitore-Contraente, la Compagnia dovrà ricevere richiesta scritta di Switch da parte dell'Investitore-Contraente.

La richiesta di Switch dovrà specificare ciascun Fondo Interno di provenienza dal quale le Quote dovranno essere disinvestite (il "Fondo Interno di Provenienza") e ciascun Fondo Interno nel quale il disinvestimento delle Quote dovrà essere allocato (il "Fondo Interno di Destinazione"). La richiesta di Switch dovrà specificare la percentuale delle Quote di ciascun Fondo Interno di Provenienza detenuto nel Conto Quote che deve essere disinvestito e la percentuale di allocazione in ciascuno Fondo Interno di Destinazione.
Sul Conto Quote verranno applicate delle commissioni di Switch a partire dalla quinta richiesta di Switch ed alle successive nello stesso anno assicurativo. Al 1 gennaio 2006 le commissioni di Switch erano pari ad Euro 20 (venti/00). Si garantisce che la commissione di Switch è aumentata in linea con l'*Irish Consumer Price Index* (di cui al precedente Articolo 5) dall'ultima volta nella quale la commissione è stata calcolata.
L'Investitore-Contraente potrà effettuare operazioni di Switch tra i Fondi Interni disponibili indicati dall'*Attuario Incaricato* (di cui al precedente Articolo 2). Ci sono limiti all'importo minimo che può essere disinvestito in un Fondo Interno e investito in altri Fondi Interni. Tali limiti variano di volta in volta e i dettagli saranno messi a disposizione dalla Compagnia su richiesta.

(b) **Switch di Fondo Interno (diversi dai Fondi Specialisti)**
Il presente paragrafo si applica quando né i Fondi Interni di Provenienza né quelli di Destinazione sono Fondi Specialisti.
In questo caso, le Quote del Fondo Interno di Provenienza che l'Investitore-Contraente desidera disinvestire saranno

sostituite con Quote del Fondo Interno di Destinazione scelto dall'Investitore-Contraente. Il Valore delle Quote disinvestite dal Fondo Interno di Provenienza sarà uguale al Valore delle Quote investite nel Fondo Interno di Destinazione al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) nel quale il disinvestimento da ciascun Fondo Interno di Provenienza e l'investimento in ciascun Fondo Interno di Destinazione è avvenuto.
Il Valore delle Quote sarà calcolato in base al Valore delle Quote dei Fondi Interni al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) successivo a quello nel quale la Compagnia abbia ricevuto richiesta scritta da parte dell'Investitore-Contraente.

(c) **Operazioni di switch tra Fondi Interni (Fondi Specialisti)**

Il presente paragrafo si applica allorquando le operazioni di Switch riguardano Fondi Interni di Provenienza e/o Fondi Interni di Destinazione che siano Fondi Specialisti.
In questo caso, l'operazione di Switch avrà luogo in due fasi:

(i) le Quote nei Fondi Interni di Provenienza che l'Investitore-Contraente desidera disinvestire saranno trasferite in un *Conto Temporaneo* (come di seguito definito). Il Valore delle Quote disinvestite dal Fondo Interno di Provenienza sarà calcolato in base al Valore delle Quote del Fondo Interno di Provenienza al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) successivo a quello nel quale la Compagnia abbia ricevuto la conferma scritta da parte dell'Investitore-Contraente. La prima fase dell'operazione di Switch sarà completata il *Giorno Lavorativo* successivo a quello nel quale il Valore delle Quote sarà conosciuto. Nel caso in cui il Fondo Interno di Provenienza sia un Fondo Specialisti il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4).

(ii) Una volta ultimata la fase (i), il Valore delle Quote trasferito nel *Conto Temporaneo* sarà conosciuto e sarà impiegato per acquistare Quote dei Fondi Interni di Destinazione scelti dall'Investitore-Contraente al relativo *Giorno di Valorizzazione* successivo a quello nel quale lo Switch di cui alla fase (i) sia stato completato. La seconda fase dello Switch sarà completata il *Giorno Lavorativo* successivo a quello nel quale il Valore delle Quote sia conosciuto. Nel caso in cui il Fondo Interno di Destinazione sia un Fondo Specialisti, il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* stesso (di cui al precedente Articolo 4).

Lo Switch tra Fondi Interni si intenderà perfezionato all'ultimazione delle fasi (i) e (ii).

Il termine "*Conto Temporaneo*" indica un conto corrente infruttifero impiegato per le operazioni di Switch descritte nel presente Articolo.

Nel caso in cui le operazioni di Switch riguardino Fondi Specialisti, il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4). In tal caso le operazioni di Switch si riterranno ultimate il *Giorno Lavorativo* successivo a quello nel quale il Valore delle Quote è conosciuto.
Si precisa che, per i Fondi Specialisti, il disinvestimento delle Quote può essere soggetto a limitazioni o a ritardi e la liquidazione delle Quote può essere effettuata in modo scaglionato. In queste circostanze il Valore delle Quote oggetto di disinvestimento sarà determinato con riferimento al Valore delle Quote nel *Giorno di Valorizzazione* in cui il disinvestimento delle Quote è effettivamente avvenuto.

(d) Qualora nell'eseguire l'operazione di Switch risulti impossibile calcolare il Valore delle Quote dei Fondi Interni in un *Giorno di Valorizzazione* per fatto non imputabile alla Compagnia, il Valore delle Quote sarà calcolato il primo *Giorno di Valorizzazione* in cui sia cessata la circostanza che ha impedito tale valorizzazione.

(e) **Malgrado quanto indicato in precedenza si darà corso all'operazione di Switch ai sensi del presente Articolo 11 nella misura in cui le operazioni descritte al precedente Articolo 3**

siano state effettuate e a condizione che le altre operazioni descritte agli Articoli 6, 9, 10, 11 e 12, laddove in corso, siano state ultimate.

Articolo 12
Altre modifiche
Qualsiasi altra richiesta dell'Investitore-Contraente non espressamente indicata nelle presenti Condizioni contrattuali, sarà a discrezione della Compagnia e potrà essere soggetta all'applicazione di costi dedotti dal Conto Quote che verranno comunicati all'Investitore-Contraente.

Articolo 13
Recesso
(a) Ai sensi dell'Articolo 177 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'Investitore-Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto inviando alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo alla data di ricezione del Certificato di Polizza, una comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione di recesso dovrà essere accompagnata dalla documentazione indicata all'Articolo 15, paragrafo (a). Alla ricezione di tale comunicazione, la Compagnia rimborserà il premio pagato dall'Investitore-Contraente e le obbligazioni della Compagnia ai sensi del Contratto cesseranno. L'importo restituito, al netto di eventuali precedenti riscatti parziali, verrà incrementato o diminuito per effetto della differenza nel Valore delle Quote tra il Valore delle Quote al quale le Quote sono state acquistate e quello del *Giorno di Valorizzazione* successivo al giorno nel quale la Compagnia ha ricevuto la comunicazione di recesso.

Il valore del Conto Quote sarà basato sul Valore delle Quote calcolato rispetto al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4) successivo alla *Data di Comunicazione di Recesso*.

Il calcolo del valore del Conto Quote è illustrato al precedente Articolo 3, paragrafo (b).

Salvo quanto previsto dal paragrafo (e) che segue, la *Data di Comunicazione di Recesso* è la data nella quale la Compagnia riceve la richiesta scritta indicata all'Articolo 15 paragrafo (a) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di impossibilità di calcolare il valore del Conto Quote per fatto non imputabile alla Compagnia il valore del Conto Quote sarà calcolato sulla base del Valore delle Quote contenute in ciascun Fondo Interno collegato al Contratto nel primo *Giorno di Valorizzazione* relativo a ciascun Fondo Interno dopo che è cessata la circostanza che ha impedito il calcolo. Malgrado quanto indicato sopra, per i Fondi Specialisti il pagamento dell'importo può essere soggetto a limitazioni o a ritardi e la liquidazione delle Quote può essere effettuata in modo scaglionato. In queste circostanze il valore delle Quote oggetto di liquidazione sarà determinato con riferimento al Valore delle Quote nel relativo *Giorno di Valorizzazione* in cui la liquidazione delle Quote è effettivamente avvenuta.

La Compagnia pagherà l'importo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'Articolo 15 paragrafo (a). Malgrado quanto precede, la Compagnia si riserva il diritto di differire il pagamento di tutto o parte dell'importo fino a quando ha liquidato gli attivi sottostanti il relativo Fondo Interno.

In ogni caso, l'importo sarà corrisposto, al più tardi, 30 giorni dopo che la Compagnia abbia incassato il valore degli attivi in ciascun Fondo Interno.

(b) Se l'importo non è pagato nei 30 giorni successivi alla data di incasso del valore degli attivi richiesti in ciascun Fondo Interno, l'importo sarà produttivo di interessi al tasso legale per il periodo tra la data di incasso del valore degli attivi e la data di pagamento.

La Compagnia dedurrà le tasse applicabili sul relativo importo come richiesto dalle competenti autorità fiscali.
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dell'Investitore-Contraente mediante bonifico bancario.

(c) Il Contratto cesserà di produrre effetti al pagamento dell'importo dovuto ai sensi del presente Articolo.

(d) Nel caso in cui il recesso implichi il disinvestimento di Quote di Fondi Specialisti, il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo *Giorno di Valorizzazione* (di cui al precedente Articolo 4).

(e) **Malgrado quanto indicato in precedenza la Data di Comunicazione di Recesso si considera avvenuta dopo che le operazioni descritte al precedente Articolo 3 siano state effettuate e a condizione che le altre operazioni descritte agli Articoli 6, 9 10, 11 e 12, laddove in corso, siano state ultimate.**

Articolo 14
Revoca della Proposta
Ai sensi dell'Articolo 176 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'Investitore-Contraente ha facoltà di revocare la proposta fino alla *Data di Conclusione del Contratto* (come indicata al precedente Articolo 4), dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione di revoca dovrà contenere i dati identificativi della proposta (numero della proposta, nome e cognome/ragione sociale dell'Investitore-Contraente) e le coordinate bancarie da utilizzare per il rimborso del Premio Unico pagato. La Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca della proposta, rimborserà all'Investitore-Contraente il Premio Unico pagato.

Articolo 15
Documentazione da fornire alla Compagnia

(a) **Documentazione da fornire in caso di recesso**
In caso di recesso dal Contratto, l'Investitore-Contraente dovrà fornire la seguente documentazione alla Compagnia:
- (i) **originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici;**
- (ii) **richiesta indirizzata alla Compagnia sottoscritta dall'Investitore-Contraente con l'indicazione specifica delle coordinate bancarie per il relativo pagamento; e**
- (iii) **dichiarazione dell'Investitore-Contraente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.**

La produzione della documentazione richiesta è a spese del richiedente.

(b) **Documentazione da fornire in caso di Riscatto Totale e di Riscatto Parziale**
In caso di Riscatto Totale o Parziale, l'Investitore-Contraente dovrà fornire la seguente documentazione alla Compagnia:
- (i) **originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici (non richiesti in caso di Riscatto Parziale);**
- (ii) **fotocopia di un valido documento di identità identificativo dell'Investitore-Contraente;**
- (iii) **nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dall'Investitore-Contraente, fotocopia di un valido documento d'identità identificativo dell'Assicurato o altro documento equivalente, volto ad attestare che l'Assicurato è ancora in vita;**
- (iv) **richiesta scritta indirizzata alla Compagnia, sottoscritta dall'Investitore-Contraente, che indichi dettagliatamente il riscatto (se parziale) o la richiesta di riscatto totale e specifichi le coordinate bancarie per i relativi pagamenti;**
- (v) **fotocopia del codice fiscale dell'Investitore-Contraente;**
- (vi) **dichiarazione dell'Investitore-Contraente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.**

La produzione della documentazione richiesta è a spese del richiedente.

(c) **Documentazione da fornire in caso di decesso dell'Assicurato**
In caso di decesso dell'Assicurato, il Beneficiario dovrà fornire la seguente documentazione alla Compagnia:
- (i) **originale del Certificato di Polizza ed eventuali appendici;**
- (ii) **originale del certificato di morte dell'Assicurato;**
- (iii) **fotocopie di documenti validi di identità identificativi dei beneficiari e fotocopie dei loro codici fiscali;**
- (iv) **atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti se l'Investitore-Contraente abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie valide e non impugnate, che dispongano modifiche nella designazione del/i Beneficiario/i indicato/i nel Contratto; in caso affermativo, deve essere rimessa copia dell'atto testamentario. Dall'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà rilevarsi lo stato di famiglia dell'Assicurato con l'età di ciascun componente avente diritto e la circostanza che, se coniugato, tra l'Assicurato e il consorte**

non è stata pronunciata sentenza di separazione;

(v) **qualora i beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o copia autenticata, che autorizzi il legale rappresentante dei minorenni o incapaci beneficiari a riscuotere in loro nome e vece l'importo spettante con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;**

(vi) **dichiarazione di non residenza in Irlanda sottoscritta dai beneficiari;**

(vii) **richiesta indirizzata alla Compagnia sottoscritta dai beneficiari che indichi le coordinate bancarie per i relativi pagamenti;**

(viii) **dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta dai beneficiari.**

La produzione della documentazione richiesta è a spese del richiedente.

Articolo 16
Comunicazioni alla Compagnia

(a) Ogni comunicazione dell'Investitore-Contraente alla Compagnia è valida se effettuata per iscritto, tramite fax, elettronicamente, ovvero, a condizione di idonea identificazione, telefonicamente. Per le dichiarazioni effettuate telefonicamente, la Compagnia avrà diritto di richiedere la conferma per iscritto.

(b) La Compagnia non sarà vincolata ad eventuali modifiche delle presenti Condizioni contrattuali salvo che esse siano state approvate per iscritto dalla Compagnia.

(c) **Comunicazioni da parte della Compagnia**
La Compagnia considererà ricevute le comunicazioni inviate all'Investitore-Contraente nel momento nel quale tali comunicazioni siano giunte all'ultimo indirizzo comunicato dall'Investitore-Contraente alla Compagnia. L'Investitore-Contraente dovrà tempestivamente comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione di indirizzo. Laddove la legge lo consenta e sempre che l'Investitore-Contraente sia d'accordo, la Compagnia potrà inviare comunicazioni all'Investitore-Contraente elettronicamente.
Le comunicazioni che la Compagnia effettua all'Investitore-Contraente si considereranno validamente effettuate se inviate all'ultimo indirizzo comunicato dall'Investitore-Contraente alla Compagnia per iscritto.

(d) **Comunicazioni alla Compagnia**

Tutte le comunicazioni dell'Investitore-Contraente alla Compagnia devono essere indirizzate a:

Zurich Life Assurance plc
Zurich House
Frascati Road
Blackrock, County Dublin
Irlanda
Numero verde 800 871 263
Fax 800 871 258

e inviate mediante fax e/o raccomandata con ricevuta di ritorno o comunque nei modi ammessi dalla Compagnia.

Articolo 17
Valuta
Le somme da corrispondersi ai sensi delle presenti Condizioni contrattuali saranno espresse in Euro.

Articolo 18
Legge applicabile e Foro Competente

(a) Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

(b) Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro in cui l'investitore-Contraente abbia la residenza o il domicilio alla data della sottoscrizione del Contratto.

Articolo 19
Modifiche alla legge applicabile
Nel caso in cui, per effetto di modifiche al quadro normativo, ricorra una delle seguenti circostanze:

(i) i diritti di investimento della Compagnia siano limitati o impediti;

(ii) diviene impossibile espletare una delle procedure indicate nelle Condizioni contrattuali;

(iii) è introdotta una nuova imposta sui premi o qualsiasi altra imposta, tassa o onere,

la Compagnia si riserva il diritto di calcolare le prestazioni dovute ai sensi delle presenti Condizioni contrattuali in base a quanto stabilito dall'*Attuario Incaricato*, nel soddisfacimento delle *Ragionevoli Aspettative* (di cui al precedente Articolo 2).
La Compagnia informerà l'Investitore-Contraente per iscritto

di qualsiasi modifica fatta dall'*Attuario Incaricato* sulla base di calcolo delle prestazioni dovute ai sensi delle presenti Condizioni contrattuali.

Articolo 20
Modifiche al Contratto
La Compagnia si riserva il diritto di modificare i termini del presente Contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di:
(i) modifiche alla legge applicabile al Contratto che implicano variazioni nella gestione del Contratto; e
(ii) modifiche alle leggi fiscali applicabili al Contratto, alla Compagnia o ai Fondi Interni che abbiano un impatto sulla gestione del Contratto.

La Compagnia comunicherà all'Investitore-Contraente le modifiche contrattuali. **Nel caso in cui l'Investitore-Contraente non intenda accettare le modifiche al Contratto, potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Compagnia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia.** Le modifiche al Contratto indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia all'Investitore-Contraente si intenderanno accettate in assenza di comunicazione diversa da parte dell'Investitore-Contraente.

Articolo 21
Investimento
La Compagnia declina ogni responsabilità per qualsiasi danno e perdita, inclusi i danni e le perdite successive, originate dal deprezzamento o dal default degli attivi sottostanti i Fondi Interni nei quali la Compagnia abbia investito.

Articolo 22
Cessione, pegno e vincolo
L'Investitore-Contraente può cedere a terzi il Contratto, darlo in pegno o vincolarne le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della Compagnia solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice al Contratto.
In caso di pegno o vincolo, l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In caso di pagamento delle prestazioni ai terzi indicati nel presente Articolo, la Compagnia richiederà idonea evidenza scritta.

Articolo 23
Prestiti
Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la durata contrattuale.

Articolo 24
Conferma
La conferma da parte della Compagnia di aver ricevuto pagamento del premio potrà considerarsi validamente effettuata solo in quanto contenuta nel modulo prestampato inviato dalla Compagnia.

Articolo 25
Definizione di residenza in Irlanda
In data 1 Gennaio 2001, è entrato in vigore un nuovo regime fiscale delle polizze vita in Irlanda. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai non residenti in Irlanda che abbiano dichiarato di non risiedere in Irlanda.
Pertanto, prima di sottoscrivere la relativa dichiarazione presente nel Modulo di Proposta, è necessario che prenda visione di quanto segue:

Definizione di residenza Irlanda
a) Residenza - persone fisiche

1. Una persona è residente in Irlanda per un anno fiscale (che in Irlanda comincia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre) se:
   (i) è presente da 183 giorni ovvero un numero superiore di giorni in Irlanda nel corso dell'anno fiscale; ovvero
   (ii) se è presente complessivamente in Irlanda per 280 giorni, considerando il numero dei giorni nei quali è stato presente in Irlanda nel corso di quell'anno fiscale, sommati ai giorni nei quali è stato presente in Irlanda nel corso dell'anno fiscale precedente.

   La presenza in Irlanda per un periodo inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno fiscale non può essere utilizzata allo scopo di cui al precedente punto (ii). Ai fini della presente previsione, presenza in Irlanda significa la presenza fisica di una persona nel paese in qualsiasi momento in un dato giorno.

Residenza abituale - persone fisiche

2. Con l'espressione "residenza abituale", come distinta da quella di residenza, s'intende la residenza ordinaria della persona che denota un certo grado di continuità.

   Una persona residente in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi è considerata abitualmente residente a partire dal quarto anno fiscale.

   Un individuo che è abitualmente

residente in Irlanda cessa di essere residente abituale in Irlanda al termine del terzo anno fiscale consecutivo nel quale non sia residente in Irlanda. Pertanto, un individuo che durante l'anno fiscale 2009 è abitualmente residente in Irlanda, e che lascia l'Irlanda durante lo stesso anno, sarà considerato residente abituale fino alla fine dell'anno fiscale 2012.

b) Residenza - persone giuridiche

3. Una persona giuridica che abbia la propria amministrazione e controllo in Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dallo stato di costituzione. Una persona giuridica che non abbia la propria amministrazione e controllo in Irlanda ma che è costituita in Irlanda è considerata residente laddove:
   (i) la persona giuridica, o qualsiasi altra società correlata, svolge attività in Irlanda e la persona giuridica è controllata da persone residenti in Stati Membri dell'Unione Europea o in uno dei paesi con i quali l'Irlanda abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni; oppure
   (ii) la persona giuridica, o qualsiasi altra società correlata, è quotata in una borsa di un paese della Comunità Economica Europea o in uno dei paesi con i quali l'Irlanda abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni; oppure
   (iii) la persona giuridica è considerata non residente in Irlanda ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Irlanda ed un altro paese.

   Nel caso in cui l'Investitore-Contraente necessiti di chiarimenti sulla definizione sopra riportata, potrà contattare la Compagnia agli indirizzi indicati al precedente Articolo 16.

Articolo 26
Variazioni transnazionali di residenza, domicilio e sede legale del Contraente

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile agli Investitori-Contraenti aventi residenza o sede legale in Italia. Qualora l'Investitore-Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali dell'Investitore-Contraente stesso. L'Investitore-Contraente deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto. In tal caso, previo assenso da parte dell'Investitore-Contraente, la Società può trasferire i dati personali dell'Investitore-Contraente, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale dell'Investitore-Contraente, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico dell'Investitore-Contraente, ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulla conoscenza che la Compagnia ha della legislazione vigente alla data di marzo 2011 che potrebbero cambiare in futuro. Pertanto il contenuto delle presenti Condizioni contrattuali è necessariamente basato su informazioni di carattere generale piuttosto che informazioni specifiche e non ha valore di consulenza legale. Al fine di comprendere questioni giuridiche o di altra natura specialistica, è pertanto necessario rivolgersi a professionisti della materia.

Zurich Life Assurance plc è parte del Gruppo Zurich ed è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland..

Eagle Star Investments
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Appendice

Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto d'offerta

Il presente Glossario è stato depositato in CONSOB il 31 marzo 2011 ed è valido a partire dal 1 aprile 2011.

Allegato Distributori: allegato alla Parte III del Prospetto d'offerta, contenente la denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale e relative sezioni di iscrizione al Registro Unico Intermediari, dei distributori del prodotto Eagle Star Investments.

Anno assicurativo: è il periodo che intercorre tra una ricorrenza annuale (o la Data di Conclusione del Contratto nel caso del primo anno) e quella immediatamente successiva.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto, che può corrispondere o meno all'Investitore-Contraente. La prestazione caso morte è determinata in relazione agli eventi relativi alla sua vita.

Attuario Incaricato: le compagnie di assicurazione sulla vita irlandesi devono per legge nominare un Attuario Incaricato. L'Attuario Incaricato ha doveri statutari e professionali di vigilare sulla compagnia di assicurazione per la quale opera e di tutelare gli interessi degli Investitori-Contraenti. La definizione di Attuario Incaricato comprende anche quella di persone idonee che agiscono in base alle istruzioni ricevute dall'Attuario Incaricato.

Benchmark: il parametro obiettivo di riferimento desumibile dal mercato, con il quale è possibile comparare il rischio e gli obiettivi di investimento di un Fondo Interno e che serve altresì a valutare il risultato della gestione. Dal momento che il benchmark è un parametro teorico, non è gravato da costi.
La Compagnia si riserva il diritto di cambiare il benchmark, ove possibile.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica designata dall'Investitore-Contraente,che può coincidere con l'Investitore-Contraente, e che riceve la prestazione caso morte ai sensi delle Condizioni contrattuali al verificarsi dell'evento assicurato.

Capitale Investito: corrisponde al Premio Unico al netto degli eventuali costi.

Categoria: la categoria del fondo interno e/o della combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Certificato di Polizza: il certificato inviato all'Investitore-Contraente con il quale la Compagnia conferma:

- la data nella quale ha ricevuto il Modulo di Proposta;
- la data nella quale il Premio Unico è stato accreditato sul conto corrente della Compagnia;
- l'importo del Premio Unico pagato;
- la Data di Conclusione del Contratto;
- il numero di Quote di ciascun Fondo Interno attribuite al Contratto e il relativo Valore delle Quote;
- il Giorno di Valorizzazione nel quale il Premio Unico è stato investito e corrispondente al Giorno di Valorizzazione successivo alla Data di Conclusione del Contratto per ciascun Fondo Interno selezionato.

Cessionario: l'individuo o la persona alla quale è ceduto il Contratto.

Cessione, Pegno e Vincolo: rispettivamente la cessione del Contratto o la costituzione in pegno dello stesso o l'assoggettamento a vincolo delle somme assicurate, ognuno dei quali diverrà efficace nel momento nel quale la Compagnia riceve comunicazione scritta da parte dell'Investitore-Contraente della cessione, del pegno o del vincolo e ne dà annotazione su apposita appendice al Contratto. In caso di pegno o vincolo, l'esercizio di qualsiasi diritto ai sensi delle Condizioni contrattuali richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'investitore-contraente.

Compagnia: Zurich Life Assurance plc, con sede legale presso Zurich House, Frascati Road, Blackrock, County Dublin, Irlanda, iscritta al Registro delle Imprese di Dublino, Irlanda, come società di capitali, è una compagnia di assicurazione autorizzata all'attività di assicurazione diretta sulla vita ed è parte del Gruppo Zurich Financial Services.

Conflitto di Interessi: la situazione nella quale gli interessi della Compagnia possono confliggere con quelli dell'Investitore-Contraente.

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che, per effetto della legge 28 dicembre 2005 n. 262 ("Legge sulla tutela del risparmio e il controllo dei mercati finanziari"), come successivamente modificata, vigila sulla trasparenza contrattuale dei prodotti finanziari emessi dalle compagnie di assicurazioni.

Cod. 417.737.00 - Mod. 737 ZLA DAA - 03/2011

Conto Quote: indica, in un determinato momento, le Quote presenti in ciascun Fondo Interno e collegate al Contratto. Dal momento che gli attivi sottostanti ciascun Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia, il termine Conto Quote ha un valore meramente nozionale.

Conto Temporaneo: conto corrente infruttifero impiegato per lo svolgimento di determinate operazioni ai sensi del Contratto, come descritto all'Articolo 11 delle Condizioni contrattuali.

Contratto: contratto di assicurazioni sulla vita tra l'Investitore-Contraente e la Compagnia costituito dal Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dall'Investitore Contraente, da tutte le dichiarazioni rese dall'Investitore Contraente e/o dall'Assicurato, dalle Condizioni contrattuali e dal Certificato di Polizza.

Data di Comunicazione di Decesso: data nella quale la Compagnia riceve l'originale del certificato di morte dell'Assicurato e la richiesta sottoscritta dai Beneficiari la di cui all'Articolo 15, paragrafo (c) (vii) delle Condizioni contrattuali.

Data di Comunicazione di Recesso: data nella quale la Compagnia riceve la comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Data di Conclusione del Contratto: è l'ultima tra la data nella quale la Compagnia riceve il Modulo di Proposta debitamente compilato e la data di pagamento del Premio Unico (il Premio Unico si intende pagato quando disponibile sul conto corrente della Compagnia). Salvo che l'Investitore-Contraente riceva una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Compagnia con la quale la Compagnia non accetta la proposta, il Contratto si intenderà generalmente concluso il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta e del pagamento del Premio Unico. Il Contratto sarà efficace a partire dalla Data di Conclusione del Contratto.

Data di Richiesta di Riscatto Totale o Parziale: data nella quale la Compagnia riceve la richiesta scritta indicata nell'Articolo 15, paragrafo (b) (iv) delle Condizioni contrattuali.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Estratto Conto Annuale: l'estratto conto che indica i dettagli del Contratto e che su base annuale aggiorna le relative informazioni indicando tra gli altri il Valore delle Quote attribuite al Contratto.

Fondi Interni: i Fondi Interni costituiti dalla Compagnia, nei quali può essere investito il Premio Unico.

Fondi Specialisti: la Compagnia può offrire Fondi Specialisti che investono in OICR di cui all'Articolo 2 delle Condizioni contrattuali. Il Contratto prevede attualmente tra i Fondi Specialisti i seguenti Fondi Interni: Diversified Multi-Strategy, Global Arbitrage, Global Bond, Global Allocation, Patrimoine, Investissement, Highbridge e Akkumula. Per i Fondi Specialisti il Valore delle Quote sarà conosciuto in un momento successivo al relativo Giorno di Valorizzazione. Per i Fondi Specialisti, la liquidazione delle Quote sarà differita rispetto al Giorno di Valorizzazione.

Gestione a benchmark di tipo attivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/ combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".

Gestione a benchmark di tipo passivo: gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Giorno Lavorativo: giorno nel quale le banche sono aperte in Irlanda per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Giorno di Valorizzazione: qualsiasi giorno rispetto al quale la Compagnia calcola il Valore delle

Quote. I Fondi Interni possono avere Giorni di Valorizzazione diversi tra loro. Per i Fondi Specialisti il Valore delle Quote, sarà conosciuto in un momento successivo al relativo Giorno di Valorizzazione.

Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno e/o combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

Indice dei Prezzi al Consumo: indice dei prezzi al consumo ISTAT per gli operai e i lavoratori.

Investitore-Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto con la Compagnia.

Irish Consumer Price Index: l'indice ufficiale di inflazione pubblicato dal Central Statistics Office of Ireland. E' un indice relativo ai prezzi di un determinato "paniere di beni" in un determinato periodo. Se l'indice cessa di essere pubblicato o idoneo, la Compagnia userà un indice equivalente.

Irish Financial Regulator: l'autorità di vigilanza finanziaria irlandese con poteri di vigilanza sulle compagnie di assicurazione costituite e/o operanti in Irlanda.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che ha poteri di vigilanza e regolamentari sulle compagnie di assicurazione costituite e/o operanti in Italia.

Modulo di Proposta: il documento pre-contrattuale con il quale l'Investitore-Contraente manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione.

OICR: organismi di investimento collettivo del risparmio in cui sono investiti i risparmi e nei quali gli investitori possono riscattare quote a richiesta. La definizione comprende fondi armonizzati e non armonizzati.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Percentuale di Investimento nel Fondo: Percentuale di Premio Unico investita in un particolare Fondo Interno.

Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di assicurazione.

Premio Unico: il premio pagato dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Prestazione caso morte: il pagamento al Beneficiario/i designato/i della prestazione caso morte al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Proposta d'investimento finanziario: espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

Prospetto d'offerta: il documento redatto ai sensi del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB che deve essere consegnato dalla Compagnia all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta e che contiene informazioni sulla Compagnia, e sugli aspetti finanziari e assicurativi del Contratto.

Qualifica: la qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quote: ciascuna delle quote (ciascuna, singolarmente, una quota) di egual valore in cui è teoricamente diviso ciascun Fondo Interno.

Ragionevoli Aspettative: equità di trattamento degli Investitori-Contraenti da un punto di vista attuariale.

Rendimenti: rendimenti e incrementi di valore di ciascun attivo di un Fondo Interno.

Recesso dal Contratto: il diritto dell'Investitore-Contraente di recedere dal Contratto, risolvendone gli effetti.

Revoca della proposta: diritto dell'Investitore-Contraente di revocare la proposta e di risolverne gli effetti prima della Data di Conclusione del Contratto.

Riscatto Parziale: rimborso di parte del Valore delle Quote di alcune delle Quote presenti nel Conto Quote e attribuite al Contratto.

Riscatto Totale: risoluzione del Contratto e rimborso del Valore del Riscatto Totale.

Rischio di Cambio: rischio relativo alla fluttuazione dei tassi di cambio.

Rischio di Credito o di Controparte: rischio tipico degli strumenti di debito come le obbligazioni, dovuto al fatto che l'emittente non è il grado di corrispondere interessi o rimborsare capitale a causa del deterioramento della propria situazione finanziaria.

Rischio di tasso di interesse: rischio risultante dalle variazioni nel prezzo di strumenti finanziari, come nel caso di strumenti finanziari a tasso fisso, fluttuazioni del tasso di interesse di mercato che hanno ripercussioni sui prezzi e pertanto sui rendimenti degli strumenti finanziari; maggiore è la durata residua dello strumento finanziario, maggiore è l'effetto di rischio di tasso di interesse e pertanto un incremento nei tassi di mercato si traduce in una caduta dei prezzi e viceversa.

Rischio di Liquidità: rischio che un determinato strumento finanziario non possa essere liquidato a richiesta.

Switch: è un'operazione con la quale l'Investitore-Contraente richiede che il valore di tutte o parte delle Quote di un Fondo Interno sia disinvestito e investito in Quote di un altro Fondo Interno o di altri Fondi Interni.

Spese (Costi) di gestione: compenso pagato alla Compagnia per le attività di asset allocation e gestione del relativo fondo interno, nonché di distribuzione del prodotto. Tale compenso può essere prelevato sia attraverso riduzione del Valore della Quota del fondo interno sia mediante riduzione del numero delle Quote. Tali spese sono prelevate con cadenza mensile e sono espresse su base annua.

Tipologia di gestione del fondo interno e/o della combinazione libera: la tipologia di gestione del/la fondo interno e/o della combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni e/o combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni e/o combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni e/o combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER): indicatore che mostra il livello medio di commissioni prelevato sul valore medio degli attivi di ciascun Fondo Interno nell'anno solare precedente.

Valore di Riscatto Totale: la somma delle Quote di ciascun Fondo Interno nel Conto Quote moltiplicato per il rispettivo Valore delle Quote, calcolato il Giorno di Valorizzazione successivo alla Data di Richiesta di Riscatto Totale, al netto delle Penali di Riscatto Anticipato.

Valore delle Quote: il prezzo al quale la Compagnia compra le Quote di un Fondo Interno e il prezzo al quale la Compagnia liquida Quote di un Fondo Interno attribuite al Contratto.

Volatilità: variazione del Valore delle Quote dei Fondi Interni ai quali sono collegate le prestazioni ai sensi delle Condizioni contrattuali.

Cod. 417.293.00 - Mod. 293 ZLA DAA - 03/2011

Zurich Life Assurance plc

Con sede legale presso Zurich House, Blackrock, County Dublin, Irlanda, iscritta al Registro delle Imprese di Dublino, Irlanda, come società di capitali, al n. 58098, Capitale sociale interamente versato di Euro 17.525.773,75, Irish Tax Number IE1410723M, rappresentata dal Sig. Anthony Brennan, amministratore delegato.
Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

ZURICH®

Because change happenz™